



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RUSSO, FASIOLO, PEGORER, MARAN, BATTISTA  
e SONEGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2017**

Norme in favore dei deportati e perseguitati politici nei territori  
della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ordinamento italiano, nonostante siano trascorsi moltissimi anni da tali eventi, non esistono ancora norme volte a tutelare pienamente i deportati e i perseguitati politici nei territori della ex Jugoslavia. Sebbene nel corso delle ultime legislature vi siano stati diversi tentativi che andavano proprio in questa direzione, i relativi disegni di legge non hanno concluso l'*iter* di approvazione.

È il caso di ricordare che, alla fine della seconda guerra mondiale, diversi italiani i quali si trovavano a risiedere nei territori ceduti dalla ex Jugoslavia hanno subito, da parte delle autorità jugoslave di allora, persecuzioni e deportazioni anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Di queste persone, comprese le vedove, oggi ne sopravvive poco più di un centinaio.

Mentre gli attuali governi delle Repubbliche della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, nell'ordinamento italiano ci si è limitati, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, a estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di equiparare i citati soggetti agli ex deportati e perseguitati politici allo scopo di riconoscere:

a) l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, ai cittadini italiani che siano stati residenti, anteriormente al 10 giu-

gno 1940, nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, che siano rientrati in Italia entro il 31 dicembre 1960 e che abbiano ottenuto la qualifica di profugo (in dettaglio, l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti e il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica e ospedaliera, ivi inclusi i familiari degli ex deportati e la reversibilità dei benefici medesimi);

b) il diritto all'accredito figurativo a fini contributivi del servizio militare prestato o del lavoro coatto svolto per la Repubblica Jugoslava, ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il testo prevede inoltre che le modalità per l'esame delle relative domande siano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avendo cura che la commissione esaminatrice comprenda, oltre ai rappresentanti dei vari Ministeri interessati, anche i rappresentanti delle associazioni di profughi giuliani, dalmati e istriani maggiormente rappresentative, quali l'Unione degli istriani, l'Associazione delle comunità istriane, l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Gli oneri derivanti dall'entrata in vigore delle norme descritte sono ricavabili da un'analisi tecnica già operata dall'INPS e sono quantificabili alla luce delle disposizioni contenute nella legge 12 agosto 1962, n. 1338, come corrispettivo del valore capitale connesso alle rate di pensione future maggiorato dell'importo delle rate pregresse non prescritte.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Provvidenze in favore dei profughi italiani  
nei territori dell'Istria, di Fiume e della  
Dalmazia)*

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, sono estesi ai cittadini italiani, per i periodi di persecuzione o deportazione, che siano stati residenti, anteriormente al 10 giugno 1940, nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, che siano rientrati in Italia entro il 31 dicembre 1960 e che abbiano ottenuto la qualifica di profugo.

2. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1, coloro che abbiano optato per la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, sono parificati ai soggetti di cui al medesimo comma 1, ancorché l'opzione non sia stata accettata dalle autorità jugoslave.

3. Ai fini della presente legge, per «persecuzione» si intende la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e condanna da parte di tribunali jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica, nonché gli atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

## Art. 2.

*(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 1 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

*(Modalità di attuazione)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 1, prevedendo anche forme di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative degli aventi diritto ai benefici medesimi.

## Art. 4.

*(Accredito figurativo per servizio militare o lavoro coatto)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che siano stati obbligati a prestare servizio militare o lavoro coatto, in ottemperanza alle leggi della Repubblica Federativa di Jugoslavia, è consentito l'accredito figurativo a fini previdenziali dei relativi periodi, ai sensi dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2.890.000 euro per l'anno 2017 e in 1.279.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





